



## Bilancio 2016:

### *Riforma contabile e DLgs 139/15*

Il DLgs 139/15 che recepisce la Dir. 2013/34 introduce nel nostro ordinamento numerose novità relative alla predisposizione dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati. La Dir. 2013/34 abroga le precedenti quarta e settima direttiva e le nuove disposizioni comunitarie sono state recepite in Italia attraverso la modifica a:

- alcuni articoli del codice civile relativi alla redazione dei bilanci di esercizio (art. dal 2423 al 2428, art. 2435-bis e art. 2435-ter, art. 2478-bis e art. 2357-ter c.c.);
- gli articoli del DLgs 127/91 relativi alla redazione del bilancio consolidato;

- gli articoli 2, 14, 16, e 23 del DLgs 173/97 in materia di bilanci delle imprese assicuratrici;
- l'art. 2 c. 1 del DLgs 38/2005 per la disciplina in materia di applicabilità degli IFRS a taluni intermediari bancari;
- l'art. 14 del DLgs 39/2010 per adeguare il giudizio di coerenza del revisore.

Per quanto riguarda la decorrenza, l'art. 12. del Decreto stabilisce che le disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data. Le nuove disposizioni si applicano alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata, alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice qualora i soci siano società di capitali. Sono escluse le imprese senza fini di lucro e le imprese regolamentate da altre normative specifiche al settore di loro appartenenza. Tra le novità, sono modificati i prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico (del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato) ed è obbligatorio il rendiconto finanziario come schema primario del bilancio.

Le novità riguardano anche i principi generali di redazione del bilancio, la rilevazione iniziale di alcune poste, i metodi di valutazione e informazioni da descrivere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione. Gli impatti contabili avranno ripercussione per i soggetti che adottano i principi contabili italiani nella redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, anche se sarà l'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC") che dovrà aggiornare i suddetti principi, ispirandosi alla migliore prassi operativa per la redazione dei bilanci secondo le nuove disposizioni del codice civile e del DLgs 127/91.

## Transizione alle nuove norme

Gli effetti causati dai cambiamenti normativi sono da attribuire alle differenze tra i valori determinati secondo le nuove disposizioni e quelli determinati secondo le norme e i principi contabili precedenti. Gli impatti contabili complessivi potrebbero essere analizzati con diverse prospettive e riconducibili a due fattispecie:

- gli impatti "di apertura", pari alla differenza tra il patrimonio netto rappresentato nel bilancio 2015 con le precedenti disposizioni legislative (es. al 31/12/2015) e quello all'inizio dell'esercizio (1/1/2016) quantificato con le nuove norme, come se i nuovi criteri di misurazione fossero già stati adottati in esercizi precedenti. Si tratta in pratica della differenza tra il "book value" di fine esercizio delle attività e delle passività e il "valore di iscrizione" delle medesime attività e passività misurate secondo le nuove norme. L'effetto complessivo di questa ri-misurazione rappresenta "l'effetto di transizione";
- quelli che si produrranno a partire dal 2016 sui conti economici, sugli aggregati economico/finanziari e sugli indicatori di performance conseguenti all'introduzione dei nuovi modelli valutativi e alle modifiche nei criteri di misurazione delle poste di bilancio.

Gli impatti della prima fattispecie, cioè quelli di apertura, deriveranno per esempio:

- dalla iscrizione iniziale nell'attivo (immobilizzazioni finanziarie, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni) o nel passivo (fondi per rischi ed oneri) del fair value dei derivati;
- dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura del rischio di variazione dei

flussi finanziari o del rischio di variazione dei fair value;

- dalla cancellazione dei costi di ricerca applicata;
- dall'eventuale eliminazione dei costi di pubblicità capitalizzati qualora non assimilabili a costi di impianto e ampliamento;
- dagli effetti causati dall'eliminazione del criterio di valutazione costante delle attrezzature industriali e commerciali e dei pezzi di ricambio;
- dalla riclassifica delle azioni proprie nella riserva negativa del patrimonio netto;
- dalla eventuale rimisurazione in base al costo ammortizzato dei titoli immobilizzati, dei crediti e dei debiti qualora la società decidesse di non applicare la deroga consentita al modello dell'amortized cost;
- dalla rimisurazione dell'avviamento, qualora la società decidesse di allineare il piano di ammortamento alle nuove norme e non utilizzare la deroga consentita dalle leggi.

Gli impatti prospettici della seconda fattispecie riguarderanno:

- gli effetti della valutazione a fair value dei derivati con contropartita il conto economico qualora si tratti di derivati speculativi oppure, se di copertura, non efficaci;
- l'applicazione del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati comprati dopo la data di entrata in vigore del decreto e per i debiti e crediti sorti sempre dopo tale data;
- gli effetti derivanti dall'eliminazione della classe E) del conto economico riferita ai componenti straordinari che saranno classificati per natura;

- la separazione dal contratto originario e la valutazione al fair value dei derivati incorporati (c.d. “embedded” o impliciti).

Con riferimento alla rappresentazione contabile dei riflessi conseguenti ai cambiamenti nelle norme, attualmente l’OIC 29 dispone che un cambiamento di un principio contabile è rilevato nell’esercizio in cui viene adottato ed i relativi fatti ed operazioni sono trattati in conformità al nuovo principio considerandone gli effetti retroattivamente.

L’effetto cumulativo di un cambiamento di principio contabile si determina all’inizio dell’esercizio, ipotizzando che il nuovo principio sia sempre stato utilizzato anche in esercizi precedenti, a meno che le norme consentano deroghe all’approccio retroattivo e si imputa al conto economico.



I dati dell’esercizio precedente non sono rideterminati secondo gli attuali principi contabili nazionali gli effetti reddituali dell’adozione di nuovi e diversi criteri contabili sono rilevati a conto economico e gli effetti non avrebbero impattato il risultato operativo, perché classificati tra gli oneri/proventi straordinari. Ma la riforma contabile ha eliminato la classe E del conto economico e in attesa dei chiarimenti che saranno pubblicati

dall’Organismo Italiano di Contabilità gli effetti del cambiamento nei criteri di misurazione si classificherebbero per natura tra le macroclassi A, B e C del conto economico.

Se l’Organismo Italiano di contabilità, nell’aggiornare i principi contabili nazionali sulla base delle novità del DLgs 139/15, secondo quanto previsto dall’art. 12 del citato decreto, non introdurrà delle novità nelle modalità di rappresentazione degli effetti della transition, tutti gli effetti derivanti dai cambiamenti impatteranno il conto economico 2016. Un’alternativa contabile, oggi non ammessa dai principi contabili nazionali, ma prevista dagli IFRS, è di imputare gli impatti derivanti dalla riforma contabile (“l’effetto di transizione”) in una riserva del patrimonio netto, a variazione degli avanzi utili/perdite. Questo trattamento è quello permesso dall’IFRS 1 quando un emittente decide di cambiare il framework contabile e adottare i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio. Un ulteriore aspetto riguarda i dati comparativi: attualmente non è consentito modificarli, a meno che si tratti di semplici riclassifiche, ma potrebbe essere invece richiesto l’adattamento delle voci dei dati dell’esercizio precedente, rilevando gli impatti direttamente contro le riserve di apertura.

### Non solo effetti contabili

Meglio anticipare gli impatti della riforma contabile che recepisce la direttiva 2013/34 per non trovarsi impreparati agli impatti nei bilanci di apertura 2016. Le innovazioni non riguarderanno solo la contabilità e la presentazione del bilancio ma gli effetti coinvolgeranno anche i sistemi informativi e saranno richieste delle nuove competenze agli operatori. Senza dimenticare che il bilancio del

2016 richiederà di adattare i dati comparativi dell'esercizio precedente e alcune considerazioni sono necessarie già dall'anno in corso. Anche se la non retroattività delle norme è un principio generale dell'ordinamento italiano e, dunque, tutte le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2016, questo decreto impatta i dati di apertura del nuovo esercizio. Quindi, considerando che alcuni nuovi criteri di misurazione potranno comportare volatilità nel conto economico - la valutazione al fair value dei derivati - e che l'iscrizione/cancellazione di voci di bilancio potrebbero modificare il patrimonio netto di apertura al 1° gennaio 2016 - fair value, eliminazione delle azioni proprie e dei costi di pubblicità e di ricerca applicata, abolizione del valore costante delle attrezzature, l'evidenziazione di operazioni con società sottoposte al controllo delle controllanti - risulta necessario valutare fin da ora gli impatti derivanti dal primo recepimento della novellata normativa.

### Deroga alle norme generali

L'art. 12 del DLgs 139/15 consente un approccio prospettico per alcuni dei cambiamenti nei modelli di valutazione, soprattutto per alcune operazioni non esaurite (o pregresse). Trattasi, ad esempio, della facoltà di non applicare nel bilancio 2016 il metodo del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, i debiti e i crediti iscritti nel bilancio 2015 e della facoltà di non adeguare il piano di ammortamento degli avviamenti. Pertanto, nel bilancio 2016, potrebbero trovarsi a coesistere:

- i debiti e i crediti rappresentati con il modello del costo ammortizzato (in quanto sorti a partire dal 1° gennaio 2016) e quelli

contabilizzati secondo le vecchie regole in quanto già contabilizzati nel bilancio 2015 o precedenti e per i quali l'impresa si è avvalsa, appunto, della facoltà di non adeguamento,

- i titoli immobilizzati, rappresentati con il modello del costo ammortizzato (in quanto acquistati a partire dal 1° gennaio 2016) e quelli contabilizzati secondo le vecchie regole in quanto già contabilizzati nel bilancio 2015 o precedenti e per i quali l'impresa si è avvalsa, appunto, della facoltà di non adeguamento,
- avviamenti con piani di ammortamento basati su vite utile diverse.

Le suddette facoltà sono consentite a tutte le imprese, anche quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata.



## Modifiche agli schemi

La novellata normativa introduce diverse novità nelle classificazioni delle voci di bilancio. Nello stato patrimoniale scompaiono azioni proprie (portate a diminuzione del patrimonio netto), conti d'ordine e aggi e disaggi di emissione. In compenso si introducono specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti e, nel passivo, si introduce la riserva per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi tra le voci del patrimonio netto. Nel conto economico gli

oneri e i proventi straordinari sono aboliti: dal 2016 in poi sparisce la classe E del conto economico e i componenti eccezionali saranno spiegati nelle note al bilancio. Vengono apportate modifiche alle voci dei proventi finanziari per evidenziare i rapporti con le imprese sottoposte al controllo del controllante e nella classe D del conto economico si introducono gli oneri e i proventi che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati. Queste modifiche comporteranno impatti concreti fin d'ora, perché le imprese dovranno adeguare i propri sistemi informativi per adeguare il proprio piano dei conti.



## Modifiche allo schema di Stato patrimoniale

*Azioni proprie*: sono portate a diminuzione del patrimonio netto e non più iscritte nell'attivo patrimoniale.

*Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità*: le parole "pubblicità e ricerca" sono eliminate dalla voce B.I.3.

*Società sotto comune controllo*: vengono introdotte specifiche voci per i crediti e i debiti

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

*Derivati*: sono aggiunte specifiche voci per i derivati attivi (compresi sia tra le immobilizzazioni, sia nel circolante) e per i derivati passivi (compresi tra i fondi per rischi ed oneri).

*Riserva di copertura*: viene introdotta una voce specifica nelle poste del patrimonio netto per accogliere la riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri.

**Conti d'ordine:** la voce viene eliminata e le informazioni sugli impegni e i rischi dovranno essere commentati analiticamente nelle note al bilancio.

**Aggi e disaggi di emissione:** queste voci sono eliminate perché è introdotto il metodo del costo ammortizzato per la rappresentazione dei prestiti obbligazionari.

### Modifiche allo schema di Conto economico

**Oneri e proventi finanziari:** sono introdotte alcune specifiche voci nella classe C per i proventi che derivano dai rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

**Oneri/proventi da derivati:** sono introdotte nella classe D delle specifiche voci per gli oneri/proventi derivanti dalle variazioni di fair value dei derivati (che non sono trattati come operazioni di copertura).

**Classe D, Rettifiche di valore di attività finanziarie:** viene sostituita dalla Classe D, Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie.

**Oneri/proventi straordinari:** la Classe E, Partite straordinarie è eliminata dallo schema e dunque non sono ammesse nel conto economico le voci straordinarie, che devono essere solo illustrate nella nota integrativa quando si tratta di voci eccezionali.

### Modifiche ai criteri di valutazione e misurazione

**Fair value:** è introdotto uno specifico comma all'art. 2426 c.c. (n. 4) per i criteri di determinazione. Il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati. Continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a

meno che sia consentito da una specifica legge di rivalutazione.

**Derivati:** sono iscritti in bilancio in base al loro fair value, con variazione di fair value imputato al conto economico a meno che si tratti di operazioni di copertura. L'art. 2426 c.c. (n. 2) rimanda agli IFRS per la definizione di "strumento finanziario", di "attività finanziaria" e "passività finanziaria", di "strumento finanziario derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di "attività monetaria" e "passività monetaria", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato".

**Copertura del rischio dei flussi di cassa:** se lo strumento derivato copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi o di un'operazione programmata, la variazione di fair value è imputata a una riserva di patrimonio netto. Questa riserva è "stornata" a conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto.

**Copertura del rischio di fair value:** gli elementi oggetto di copertura dei rischi sulle variazioni dei tassi di interesse, tassi di cambio, rischio prezzi e rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura.

**Amortized cost:** i titoli di debito immobilizzati, i crediti e i debiti sono rappresentati con il modello del costo ammortizzato: dal 2016 non saranno più iscritti rispettivamente in base al costo storico, valore di realizzazione o al valore nominale. La relazione accompagnatoria precisa che sui debiti e sui crediti si effettuano le attualizzazioni nei casi specificati. La legge concede una deroga per i saldi del bilancio 2015.

**Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto:** per la rilevazione iniziale delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto viene specificato che la differenza iniziale si determina alla data di acquisizione.

**Avviamento:** si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni. E' concessa una deroga per i saldi del bilancio 2015. Ripristino di valore dell'avviamento ovvero viene espressamente precisato il divieto di ripristino delle svalutazioni dell'avviamento.

**Costi di sviluppo:** si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni

**Operazioni in valuta:** viene introdotto il concetto di poste monetarie/non monetarie al fine delle conversioni in cambi: la legge non introduce delle novità rispetto alle precedenti disposizioni dei principi contabili nazionali.

**Valutazione costante:** viene abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali costantemente rinnovate e per le rimanenze

### Modifiche alla nota integrativa

- sono richieste specifiche informazioni per il fair value dei derivati, modificando l'articolo 2427 bis del Codice civile;
- è stato introdotto uno specifico comma all'art. 2427 c.c. che richiede delle specifiche informazioni per gli impegni, i rischi e le passività potenziali;

- le informazioni della Nota integrativa devono essere presentate secondo l'ordine delle voci indicate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico.
- gli eventi successivi alla chiusura del bilancio andranno segnalati in Nota integrativa e non più nella relazione sulla gestione;
- dovranno essere fornite maggiori informazioni circa il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato;
- dovrà essere indicata la proposta di destinazione dell'utile;
- dovranno essere fornite informazioni che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
- nella Nota integrativa andrà inserita una tabella che indichi i movimenti della riserva di fair value avvenuti nell'esercizio.

### Modifiche nel bilancio consolidato

- vengono modificati i limiti per l'obbligo di redazione del bilancio consolidato: ricavi (aggregati) 40 milioni, attivo 20 milioni, 250 dipendenti;
- diventa possibile depositare il bilancio consolidato della capogruppo europea (nei casi di esonero alla redazione del sub-consolidato in Italia) anche in inglese;
- il rendiconto finanziario diventa obbligatorio;
- schemi e criteri di valutazione vengono modificati come per il bilancio di esercizio;
- il termine "differenza di consolidamento" viene sostituito con "avviamento";
- vengono introdotte alcune modifiche minori alle note al bilancio.



## Rendiconto finanziario

Il decreto impone la redazione del rendiconto finanziario dal bilancio 2016 ma, di fatto, il nuovo art. 2425-ter c.c. prevede che i flussi finanziari contenuti nel prospetto si riferiscano all'esercizio in corso e a quello precedente. Qualora l'impresa si trovasse solo nel 2016 a predisporre per la prima volta il rendiconto finanziario, potrebbe trovarsi ad affrontare criticità contabili per individuare i dati comparativi dell'esercizio precedente.

La redazione del rendiconto finanziario non impatta soltanto la contabilità generale e le

imprese dovranno stabilire con quali modalità fornire le informazioni richieste circa il reperimento e l'utilizzo delle risorse monetarie. Per fare questo potrebbero trovarsi di fronte ad alcune criticità informative e dunque è importante attrezzarsi fin d'ora alla predisposizione dello schema di rendiconto finanziario e al reperimento delle informazioni circa la quantificazione dei flussi di cassa generati e assorbiti dall'attività operativa, dall'attività di finanziamento e dall'attività di investimento.

## Impatti derivanti dai cambiamenti nelle poste al bilancio a partire dai bilanci 2016

	<i>Modifiche delle disposizioni normative</i>	<i>Impatti sullo schema di conto economico 2016</i>
<u>Aggi e disaggi di emissione</u>	Valutati a costo ammortizzato	Ammortamento finanziario
<u>Attrezzature industriali e piccoli attrezzi</u>	Abolito criterio di valutazione costante	Plusvalenza/minusvalenza
<u>Avviamento</u>	Ammortamento in base alla vita utile. Se a vita indefinita in 10 anni	Nessun impatto (*)
<u>Azioni proprie</u>	Divieto di capitalizzazione	Nessun impatto (*)
<u>Componenti straordinari</u>	Aboliti	Abolita classe E: i componenti straordinari sono classificati per natura
<u>Conti d'ordine</u>	Aboliti	Nessun impatto
<u>Copertura dal rischio di fair value</u>	Strumento di copertura e operazione coperta sono valutati simmetricamente	Plusvalenza/minusvalenze da valutazione simmetrica di derivato e strumento coperto
<u>Copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari</u>	Le variazioni di FV del derivato nella riserva di patrimonio netto	Quando rigira la riserva si corregge il costo o il ricavo dell'operazione coperta
<u>Crediti (*)</u>	Costo ammortizzato	Ammortamento finanziario
<u>Costi di pubblicità</u>	Non più capitalizzabili	Costi eccezionali dell'esercizio
<u>Costi di ricerca applicata</u>	Non più capitalizzabili	Costi eccezionali dell'esercizio
<u>Debiti (*)</u>	Costo ammortizzato	Ammortamento finanziario
<u>Derivati</u>	Fair value	Variazioni di fair value
<u>Derivati incorporati</u>	Separati dal contratto ospitante e valutati a Fair value	Variazioni di fair value
<u>Operazioni con imprese sottoposte al controllo delle controllanti</u>	In evidenza in voci distinte di SP e CE	Evidenza proventi dell'anno e adattamento per dati comparativi
<u>Titoli</u>	Costo ammortizzato	Interessi attivi in base al tasso effettivo e non al tasso nominale

(\*) Le norme transitorie consentono di proseguire il piano di ammortamento degli avviamenti iscritti nel bilancio 2015, senza adeguarsi alle nuove disposizioni

(\*\*) Le norme transitorie consentono di non applicare il metodo del costo ammortizzato ai crediti, ai debiti e ai titoli immobilizzati del bilancio 2015